

**DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025**  
**221/2025/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE E QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEL TUDG PER GLI ANNI 2026 E 2027**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1341<sup>a</sup> riunione del 27 maggio 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1787);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva (UE) 2024/1788);
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 28 novembre 1980, n. 784;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 7 agosto 1997, n. 266;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: decreto 22 maggio 2014);
- il decreto 21 aprile 2017, n. 93 (di seguito: decreto 93/17);
- la legge 5 agosto 2022, n.118;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 569/2019/R/GAS), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 271/2021/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A e il relativo Allegato A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 527/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2023, 409/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 231/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 231/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 296/2024/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Gare Gas);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 587/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 587/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 87/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 615/2021/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 317/2022/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 317/2022/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 655/2022/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 655/2022/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 ottobre 2024, 427/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 427/2024/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 maggio 2025, 210/2025/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 210/2025/R/COM).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, l’Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l’Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo altresì il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l’Autorità stabilisca e aggiorni, in relazione all’andamento del mercato e del reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
- l'articolo 2, comma 18, della legge 481/95 stabilisce che i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, siano i seguenti:
  - tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
  - obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00 contiene i principi relativi all'assetto giuridico dell'attività di distribuzione del gas naturale, ossia il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- in particolare, l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00:
  - qualifica il servizio di distribuzione come "attività di servizio pubblico";
  - specifica che titolare del servizio di distribuzione è l'ente locale, inteso come comune, unione di comuni o comunità montana, che è tenuto ad affidarne la gestione esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle "attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull'attività di distribuzione";
  - prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio siano regolati da un contratto di servizio formulato sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (all'epoca Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato);
- sempre in relazione alle modalità dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale:
  - l'articolo 46 *bis*, comma 2, del decreto-legge 159/07 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas dovessero svolgersi su base di Ambiti territoriali minimi (ATEM);
  - con il decreto 19 gennaio 2011, sono stati individuati gli ATEM per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
  - con il decreto 18 ottobre 2011, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ATEM;

- con il decreto 226/11, è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 22 maggio 2014, in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 69/13, sono state approvate le “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”;
- l’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 93/11 prevede che l’Autorità possa adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l’aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto norme comuni per il mercato interno del gas naturale, relative all’organizzazione e al funzionamento del settore, all’accesso al mercato, ai criteri e alle procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché alla gestione dei sistemi;
- la direttiva (UE) 2024/1788, ad oggi non ancora recepita nell’ordinamento italiano, istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia;
- la citata direttiva (UE) 2024/1788 promuove, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
  - in relazione agli aspetti tariffari: (i) garantire che le tariffe di distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi; (ii) tutelare i consumatori di gas naturale dall’aumento delle tariffe in caso di deprezzamento degli impianti per il gas naturale, da possibili sussidi incrociati tra gli utilizzatori del gas e dell’idrogeno e dall’aumento delle tariffe del gas naturale dovuto alla diminuzione del numero di clienti;
  - in relazione agli aspetti relativi alla qualità: (i) garantire adeguati livelli di qualità del servizio offerto, anche nell’ottica di assicurare una maggiore trasparenza al mercato; (ii) garantire una gestione efficiente della qualità del gas da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, al fine di integrare volumi crescenti di gas rinnovabili e di gas a basse emissioni di carbonio nei sistemi di gas naturale, che comportano cambiamenti nella qualità del gas trasportato e distribuito;
- il regolamento (UE) 2024/1787, che ha stabilito le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell’energia dell’Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e obblighi di riparazione, prevede che, nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate, tra gli altri soggetti, dai gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione ai sensi del capo X della direttiva (UE) 2024/1788 tengono conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti

- dal regolamento, nella misura in cui corrispondono a quelli di un soggetto regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile e sono trasparenti;
- il regolamento (UE) 2024/1787 dispone altresì che:
    - ciascuno Stato membro designi una o più autorità competenti cui spetta il compito di monitorare e garantire il rispetto del suddetto regolamento;
    - alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento stabilendo norme o prescrizioni tecniche obbligatorie;
    - fino alla data di applicazione delle norme o prescrizioni tecniche stabilite a norma del precedente alinea, i gestori devono seguire le pratiche industriali più avanzate e le migliori tecnologie disponibili in commercio per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano, nonché per le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e degli obblighi di riparazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il 31 dicembre 2025 si conclude il periodo di vigenza della RTDG che, in relazione ai profili di regolazione tariffaria relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas, è basata, in linea generale, su un approccio ibrido, che prevede il riconoscimento dei costi di capitale sulla base del criterio del costo storico rivalutato e il riconoscimento di costi operativi sulla base di logiche medie di settore (euro/pdr), con l'applicazione del metodo del *price-cap*;
- nel dettaglio, la vigente regolazione della RTDG prevede che:
  - in relazione ai costi di capitale per il servizio di distribuzione del gas:
    - gli investimenti relativi a cespiti di località siano riconosciuti a consuntivo;
    - per le località che abbiano avviato il servizio successivamente all'anno 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi di capitale riconosciuti, rappresentato da una soglia massima di spesa per utente servito, individuata dall'articolo 33 della RTDG, al fine di fornire adeguati stimoli per uno sviluppo efficiente, in termini di efficienza produttiva, del servizio, evitando il riconoscimento dei costi al verificarsi di condizioni di particolare inefficienza nelle politiche di investimento;
    - le immobilizzazioni centralizzate siano riconosciute mediante una componente definita sulla base di medie di settore, espressa in euro/pdr, determinata a partire dalla valorizzazione delle immobilizzazioni centralizzate e dei relativi ammortamenti, sulla base di valori medi di settore per punto di riconsegna servito, come desumibili dai rendiconti annuali separati, in una logica di incentivazione dell'efficienza in relazione ai costi comuni a più località;
  - in relazione ai costi operativi per il servizio di distribuzione del gas, vengano definiti:

- con riferimento alle gestioni per ambiti comunali e sovracomunali, non ancora interessate dalle gare d'ambito, corrispettivi unitari differenziati per dimensione dell'impresa distributrice e per densità della clientela servita, aggiornati annualmente con l'applicazione di un tasso di riduzione dei costi operativi riconosciuti (di seguito: *X-factor*), differenziato sulla base della dimensione dell'impresa;
- con riferimento alle gestioni d'ambito, corrispettivi unitari, calcolati sulla base dei corrispettivi determinati per le gestioni comunali e sovra-comunali, differenziati per dimensione dell'ambito di concessione e per densità della clientela servita, aggiornati annualmente con l'applicazione di un *X-factor* pari allo 0%, per i primi due anni successivi all'affidamento, e pari a quello previsto per le gestioni per le imprese di grandi dimensioni, per gli anni successivi;
- con riferimento al servizio di misura del gas:
  - gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e di un costo *standard*, differenziato per classe del gruppo di misura, definito, da ultimo, in occasione dell'aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas, con la deliberazione 737/2022/R/GAS;
  - i costi operativi, definiti sulla base di dati medi di settore, vengano aggiornati annualmente con l'applicazione di un *X-factor* pari allo 0%;
  - trovi applicazione un riconoscimento a consuntivo dei costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica dei gruppi di misura ai sensi del decreto 93/17, considerato il peso limitato di tali costi e la difficoltà a introdurre schemi incentivanti che favoriscano effettivamente l'efficienza nello svolgimento di tali attività;
  - i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e i costi dei concentratori vengano riconosciuti, a partire dall'anno 2023, sulla base della componente  $t(\text{telcon})_{t,c}$ , espressa in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*, proseguendo nel percorso di transizione verso criteri di riconoscimento *standard* di tali costi;
- con riferimento al servizio di commercializzazione della distribuzione del gas, trovi applicazione una componente determinata sulla base di dati medi di settore, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione e della misura, come desumibili dai rendiconti annuali separati;
- le tariffe di riferimento, che dimensionano il ricavo ammesso per i gestori, fissate in funzione del numero di punti di riconsegna serviti, siano disaccoppiate rispetto alle tariffe obbligatorie applicate ai clienti finali,

differenziate in sei aree tariffarie di livello macro-regionale e articolate in una componente fissa e una componente variabile, a scaglioni, applicata al volume di gas erogato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento ai gas diversi dal gas naturale, la RTDG prevede:
  - di far rientrare nell’ambito di applicazione della regolazione tariffaria le sole reti canalizzate che siano gestite in concessione, con almeno 300 punti di riconsegna serviti, prevedendo che, per le reti che non soddisfino tali condizioni, l’Autorità possa intervenire, mediante i suoi poteri di regolazione e/o prescrittivi, in ragione delle specifiche esigenze di tutela che eventualmente si possano presentare;
  - di riconoscere un costo operativo per il servizio di distribuzione di gas diversi tramite reti canalizzate specifico del servizio, determinato sulla base di dati medi di settore;
  - con riferimento ai costi di capitale, di non applicare trattamenti specifici per il comparto dei gas diversi dal gas naturale rispetto al segmento della distribuzione di gas naturale, al fine di favorire percorsi di efficientamento nella realizzazione delle reti;
  - in una logica di semplificazione dei meccanismi di regolazione, il principio della libertà tariffaria durante il periodo di avviamento, in ragione del fatto che la concorrenza di fonti energetiche alternative offre sufficienti garanzie di tutela dei clienti finali dal rischio che le imprese distributrici possano applicare condizioni eccessivamente onerose rispetto alle opzioni tariffarie d’ambito;
- con riferimento alle reti isolate di GNL e alle reti isolate di gas naturale alimentate con carro bombolaio:
  - la RTDG prevede uno specifico regime tariffario, fondato sull’applicazione di opzioni tariffarie, con regole analoghe a quelle stabilite con riferimento ai gas diversi dal naturale;
  - il comma 19.2 della RTDG prevede che l’impresa distributtrice interessata possa presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto e che, in tale caso, trovino applicazione le disposizioni previste per la regolazione tariffaria del gas naturale distribuito a mezzo di reti interconnesse;
  - il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all’applicazione della regolazione tariffaria, in base alla quale:
    - le imprese distributrici che gestiscono reti isolate di GNL e reti isolate alimentate con carro bombolaio, già in esercizio al 31 dicembre 2019, possono presentare istanza per l’assimilazione di tali reti alle reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto,

- limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
- ad eccezione delle reti isolate situate in Sardegna, le istanze di cui al precedente punto devono essere corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato;
  - per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, il passaggio all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale, di cui all'articolo 64 della RTDG, con applicazione delle opzioni tariffarie previste dall'articolo 65 della RTDG, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario;
  - con la deliberazione 634/2021/R/GAS, è stato avviato un procedimento volto a definire i criteri di gradualità per i clienti finali da adottare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria, prevista per le reti interconnesse alimentate a gas naturale, alle opzioni tariffarie, previste per i sistemi isolati; il termine di tale procedimento è stato prorogato, da ultimo, con la deliberazione 587/2024/R/GAS, al 31 dicembre 2025, procedendo, nel contempo, nelle more della conclusione del procedimento, a estendere all'anno 2025 il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto, ad oggi riguardante un esiguo numero di punti di riconsegna.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 570/2019/R/GAS, con la quale l'Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, è stata oggetto di un articolato contenzioso, promosso da una pluralità di operatori, che ha comportato l'annullamento *in parte qua* della deliberazione 570/2019/R/GAS, con riferimento ad aspetti relativi al riconoscimento tariffario dei costi operativi per il servizio di distribuzione del gas;
- con la deliberazione 231/2024/R/GAS, l'Autorità ha avviato il procedimento per ottemperare alle richiamate sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024, tenendo conto di quanto chiarito anche nelle sentenze Tar Lombardia, Sez. I, nn. 507/2024, 877/2024, 883/2024, 884/2024 e 1029/2024, ravvisando l'opportunità, alla luce dell'articolato quadro delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dal Tar Lombardia, di procedere secondo due direttrici di intervento:
  - a) la prima, finalizzata a colmare le lacune di istruttoria e motivazione rilevate dai giudici di primo e secondo grado in tutte le sentenze sopra richiamate;
  - b) la seconda, finalizzata, tra l'altro, ad approfondire i seguenti temi oggetto di specifiche pronunce: (i) differenziazione dei costi operativi relativi al

- servizio di distribuzione in funzione della densità, espressa in punti di riconsegna per metro di condotta; (ii) incidenza delle peculiarità del territorio servito sui costi operativi effettivi delle imprese; (iii) significatività degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio a garanzia del bilinguismo sui costi operativi del servizio di distribuzione del gas;
- con riferimento agli interventi di cui alla lettera a) del punto precedente, l’Autorità, a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 427/2024/R/GAS, con la deliberazione 87/2025/R/GAS, ha concluso il procedimento di ottemperanza, procedendo a:
    - rideterminare il valore dei costi operativi riconosciuti per il periodo di regolazione 2020-2025;
    - rideterminare i livelli di *X-factor* applicati a ciascuna classe dimensionale;
    - introdurre meccanismi di aggiustamento dei ricavi ammessi a copertura dei costi operativi, da applicare su istanza delle imprese interessate al verificarsi delle condizioni previste dal comma 45.4 della RTDG;
  - con riferimento alla seconda direttrice di intervento, risultano in corso le attività di analisi e approfondimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l’Autorità ha previsto che, ai fini dell’aggiornamento dei costi di capitale, a decorrere dalla rivalutazione all’anno 2024, si faccia riferimento al tasso di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia);
- con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, l’Autorità, al fine di garantire prevedibilità delle determinazioni tariffarie, ha stabilito che:
  - a partire dall’anno 2026, in sede di determinazione delle opzioni tariffarie di cui al comma 3.1 della RTDG, venga utilizzato un tasso medio di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell’anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori dell’Indice del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, considerando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d’Italia;
  - in considerazione del fatto che, in relazione alle opzioni tariffarie, diversamente dal servizio di distribuzione del gas naturale, non trovano applicazione meccanismi di *tariff decoupling* e, di conseguenza, meccanismi di perequazione *ex post* dei costi/ricavi, le modalità per tenere conto degli eventuali effetti della determinazione a consuntivo del tasso medio di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell’anno  $t-1$  siano valutate nell’ambito del procedimento per la definizione della regolazione tariffaria per il nuovo periodo regolatorio dei servizi di distribuzione e misura del gas, valutando l’opportunità di modificare le tempistiche per la pubblicazione delle opzioni tariffarie.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 2/2022/A, l’Autorità ha approvato il Quadro strategico 2022-2025 che, ai fini del riconoscimento dei costi nei servizi infrastrutturali, individua uno specifico obiettivo strategico *OS.26 – Sviluppare nuovi criteri per il riconoscimento dei costi nei servizi infrastrutturali* (di seguito: *OS.26*), che, in continuità con le attività svolte nel triennio precedente, prevede l’applicazione, con la necessaria gradualità in sede di prima attuazione, dell’approccio ROSS;
- lo stesso Quadro strategico 2022-2025 riporta, tra le linee di intervento, la definizione dei criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (c.d. ROSS-base) e la definizione dell’approccio integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (c.d. ROSS-integrale);
- in particolare, gli obiettivi specifici del ROSS-base identificati nell’obiettivo strategico *OS.26* del Quadro strategico 2022-2025, nell’ambito della linea di intervento *a. – Definizione dei criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto*, prevedono di:
  - eliminare le distorsioni nelle scelte delle imprese regolate tra soluzioni ad alta intensità di capitale e soluzioni ad alta intensità di lavoro;
  - aumentare la produttività totale dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas a beneficio dei clienti finali;
  - allineare le regolazioni specifiche dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas;
- con la deliberazione 271/2021/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria basati sulla spesa totale (secondo l’approccio ROSS-base) per la determinazione del costo riconosciuto per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, ravvisando, a tal fine, l’opportunità di:
  - a) prevedere che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione e che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi sia definita nell’ambito dei procedimenti specifici di fissazione dei criteri di regolazione per ciascun servizio infrastrutturale regolato dei settori elettrico e gas;
  - b) rinviare a successive deliberazioni l’avvio dei procedimenti specifici per servizio/settore in tema di *business plan*, prevedendo che l’approccio integrato ROSS sia applicato in modo completo in via prioritaria ai grandi operatori, in particolare al gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica e all’impresa maggiore di trasporto del gas;
- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 271/2021/R/COM, sono stati pubblicati il documento per la consultazione 615/2021/R/COM, recante le Linee guida per lo sviluppo della regolazione ROSS-base, il documento per la consultazione 317/2022/R/COM, nel quale sono stati illustrati gli orientamenti

- dell’Autorità in relazione all’ambito di applicazione dell’approccio ROSS e ai criteri di determinazione del costo riconosciuto secondo l’approccio ROSS-base, e il documento per la consultazione 655/2022/R/COM, con gli orientamenti finali dell’Autorità;
- con particolare riferimento al servizio di distribuzione del gas, nel documento per la consultazione 317/2022/R/COM, l’Autorità ha prospettato l’applicazione del modello “*ROSS-base a regime*” (c.d. *ROSS-base-R*), che prevede la valorizzazione della spesa totale di riferimento, sia in relazione ai costi operativi (con applicazione del *price cap*) sia in relazione ai costi di capitale, basata su costi *standard*, con l’avvio del sesto periodo di regolazione dal 2026;
  - sempre con riferimento al servizio di distribuzione del gas, nel successivo documento per la consultazione 655/2022/R/COM, l’Autorità ha evidenziato:
    - in linea generale, la necessità di svolgere opportuni approfondimenti finalizzati all’adozione di eventuali specifiche misure di armonizzazione tra la disciplina regolatoria e la disciplina delle gare gas; e, in particolare, in relazione sia al trattamento delle future spese di capitale, sia delle modalità di restituzione del capitale investito esistente alla data di *cut-off*;
    - in particolare, in relazione al trattamento delle future spese di capitale, che l’adozione di tassi di capitalizzazione diversi da quelli effettivi potrebbe portare a disallineamenti tra RAB e VIR, nel caso di restituzione accelerata della spesa di capitale rispetto alle aliquote di ammortamento previste per la valutazione del VIR;
  - in parallelo al procedimento avviato con la deliberazione 271/2021R/COM, l’Autorità, con la deliberazione 527/2022/R/COM, ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale, volto a dare piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio;
  - con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato la Parte I, relativa a criteri comuni (incentivi all’efficienza, determinazione delle componenti *fast e slow money*, criteri di determinazione del capitale investito ai fini regolatori e del costo riconosciuto), e la Parte II, relativa agli specifici criteri della regolazione ROSS-base (definizione e aggiornamento della *baseline*, meccanismi di gestione delle incertezze sui costi operativi con *Y-factor* e *Z-factor*, tassi di capitalizzazione), del TIROSS;
  - con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, a decorrere dal 2024;
  - nel documento per la consultazione 210/2025/R/COM sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità in materia di revisione di alcuni istituti previsti dalla regolazione ROSS base, con particolare riferimento ai criteri di determinazione del tasso di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 e all’istituto dello *Z-factor*, sulla base dell’esperienza maturata in sede di prima applicazione della regolazione ROSS base; il documento illustra, inoltre, alcune ipotesi di intervento per un’evoluzione sperimentale della regolazione verso il ROSS integrale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il 31 dicembre 2025 si conclude il periodo di vigenza della RQDG che definisce per il servizio di distribuzione del gas naturale, in particolare:
  - indicatori e obblighi in materia di sicurezza e di continuità del servizio;
  - meccanismi di premi e penalità per i recuperi di sicurezza del servizio;
  - indicatori di qualità commerciale dei servizi gas, livelli specifici e generali di qualità del servizio, indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità;
  - obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati in materia di qualità commerciale e di sicurezza e continuità del servizio.

**RITENUTO CHE:**

- al fine dell'introduzione dei criteri di regolazione ROSS-base, le caratteristiche peculiari dei servizi di distribuzione e misura del gas, *in primis* legate alla numerosità, frammentazione e differenziazione dei gestori dei servizi, rendano necessari specifici approfondimenti, al fine di valutare come le soluzioni adottate per gli altri servizi possano essere adattate ai suddetti servizi, anche in considerazione:
  - della necessità di definire un sistema regolatorio compatibile con la disciplina delle gare d'ambito;
  - della fase di transizione che sta interessando il settore gas, tenendo conto delle implicazioni per tale settore derivanti dal processo di transizione energetica, che comporta una ridefinizione del ruolo del gas nello scenario energetico rispetto al passato e rende pertanto necessaria un'attenta valutazione prospettica delle dinamiche di costo e di domanda;
- ai fini della definizione delle modalità applicative dei criteri ROSS-base per i servizi di distribuzione e misura del gas, a partire dal sesto periodo di regolazione, sia inoltre opportuno:
  - effettuare una valutazione sull'opportunità di adeguamento di alcuni istituti previsti dalla regolazione ROSS-base, con particolare riferimento ai criteri di determinazione del tasso di capitalizzazione e all'istituto dello *Z-factor*, anche sulla base dell'esperienza maturata in sede di prima applicazione di tale regolazione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e per il servizio di trasporto gas, tenendo a tal fine conto degli esiti della consultazione di cui al documento per la consultazione 210/2025/R/com;
  - completare il processo di assestamento della regolazione tariffaria per gli anni 2020-2025, attraverso la conclusione del procedimento di ottemperanza avviato con la deliberazione 231/2024/R/GAS, con riferimento al quale risultano in corso le attività di analisi e approfondimento in relazione all'incidenza delle variabili orogeografiche e dei costi del bilinguismo.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- sulla base delle considerazioni precedenti, al fine di poter svolgere un processo di consultazione adeguato, nei tempi e nei modi, rispetto alle esigenze di effettiva partecipazione dei soggetti interessati, trasparenza ed efficacia del processo, prorogare il periodo di vigenza dell'attuale regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2026 e 2027;
- prevedere conseguentemente che, in linea generale, negli anni 2026 e 2027 trovino applicazione, con i necessari adattamenti, le attuali disposizioni del TUDG, e che, con riferimento ad aspetti specifici della regolazione, quali – a mero titolo esemplificativo – in relazione agli aspetti tariffari, la definizione del tasso di riduzione dei costi operativi per il servizio di distribuzione e, in relazione agli aspetti relativi alla qualità, nelle more della designazione delle autorità competenti e dell'adozione degli atti delegati di cui al regolamento (UE) 2024/1787, l'adeguamento, nel rispetto dei criteri generali di efficacia ed efficienza, del quadro regolatorio agli obblighi di cui al medesimo regolamento, le disposizioni da applicare in tali anni siano definite a valle di uno specifico processo di consultazione, con l'eventuale pubblicazione di uno o più documenti per la consultazione, in esito al quale saranno apportate le necessarie modifiche al TUDG;
- prevedere una fase di sperimentazione della metodologia ROSS prima dell'effettiva introduzione nell'anno 2028, in considerazione della necessità di valutarne preventivamente gli impatti tariffari e di calibrare gli strumenti adottati per gli altri servizi già oggetto di tale metodologia, tenendo conto delle peculiarità, sopra richiamate, che caratterizzano il servizio di distribuzione del gas;
- in considerazione delle tempistiche sopra riportate, avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il sesto periodo di regolazione, che si avvia nel 2028, perseguendo i seguenti obiettivi generali:
  - promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture, nel rispetto delle esigenze di efficienza allocativa e tenuto conto degli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale in relazione alla decarbonizzazione dell'energia;
  - favorire l'efficienza produttiva nella fornitura del servizio, anche attraverso eventuali meccanismi che favoriscano il processo di consolidamento del settore;
  - favorire la diffusione dei gas rinnovabili e di nuove tecnologie che apportino esternalità positive al sistema specialmente da un punto di vista ambientale;
  - allineare, per quanto possibile, tenendo conto delle specificità settoriali, le regolazioni dei servizi infrastrutturali del settore elettrico e gas;
  - valutare l'introduzione di meccanismi regolatori finalizzati a gestire gli effetti della possibile riduzione della domanda collegata alla transizione energetica sui costi posti a carico dei clienti finali;

- favorire la semplificazione dei meccanismi di regolazione, anche al fine di facilitarne l'*enforcement*;
- nell'ambito di tale procedimento, tenere conto dei seguenti orientamenti:
  - in relazione agli aspetti tariffari:
    - con riferimento agli operatori di maggiori dimensioni, definire le modalità applicative dei criteri ROSS ai servizi di distribuzione e misura del gas, sviluppando il procedimento in sinergia con i procedimenti in materia di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio avviati con la deliberazione 271/2021/R/COM e la deliberazione 527/2022/R/COM, con riferimento, rispettivamente, all'approccio ROSS-base e all'approccio ROSS-integrale; in particolare, nell'ambito del procedimento, definire i criteri applicativi ROSS-base per i servizi di distribuzione e misura del gas e, in un secondo momento, i criteri applicativi ROSS-integrale;
    - con riferimento agli operatori di minori dimensioni, adottare un'ottica di semplificazione degli attuali meccanismi di riconoscimento dei costi;
  - in relazione agli aspetti relativi alla qualità:
    - procedere ad una semplificazione della regolazione della qualità del servizio di distribuzione gas, garantendo contestualmente adeguati livelli di qualità del servizio offerto dai gestori in linea con gli obiettivi sopra richiamati della direttiva (UE) 2024/1788;
    - assicurare che i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscano una gestione efficiente della qualità del gas, in particolare nei casi in cui questa sia necessaria per l'iniezione nelle reti di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio;
- sottoporre il procedimento, per gli aspetti più rilevanti, all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08, prevedendo che vengano perseguiti gli obiettivi generali delle Linee strategiche, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo comunitario e internazionale;
- prevedere di articolare il presente procedimento in più fasi, valutando, in relazione all'anno 2027, l'introduzione di forme di sperimentazione della metodologia ROSS con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas, circoscritte ad un numero limitato di operatori di maggiori dimensioni

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Avvio di procedimento per la definizione della regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas dall'anno 2028 e per l'introduzione di una sperimentazione della regolazione ROSS per l'anno 2027*

- 1.1 È avviato un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel sesto periodo di regolazione, che si avvia dall'1 gennaio 2028, perseguendo gli obiettivi e tenendo conto degli orientamenti e delle esigenze di cui in premessa, in sinergia con la regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, ai fini di una prima applicazione di carattere sperimentale, a partire dall'anno 2027, con successiva introduzione a regime a partire dall'anno 2028.
- 1.2 In relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente comma 1.1, verrà reso disponibile almeno un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità, prevedendo anche eventuali richieste di informazioni e audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
- 1.3 Il procedimento di cui al comma 1.1 è sottoposto all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08, per gli aspetti più rilevanti.
- 1.4 La responsabilità del procedimento di cui al comma 1.1 è attribuita al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità per le parti di rispettiva competenza, conferendo loro mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili, anche tramite appositi incontri tecnici.
- 1.5 Il procedimento di cui al comma 1.1, fatta salva l'esigenza di ulteriori approfondimenti, si conclude:
  - a) con riferimento all'introduzione della sperimentazione della regolazione ROSS-base per l'anno 2027, entro il 30 novembre 2026;
  - b) con riferimento all'introduzione della regolazione ROSS-base entro il 30 novembre 2027;
  - c) con riferimento agli aspetti relativi alla qualità del servizio, entro il 30 novembre 2027;
  - d) con riferimento alla definizione dei criteri applicativi della regolazione ROSS integrale e all'introduzione o aggiornamento di meccanismi di regolazione *output-based*, entro il termine del sesto periodo di regolazione.

## **Articolo 2**

### *Proroga del TUDG per gli anni 2026 e 2027*

- 2.1 Il periodo di validità delle disposizioni contenute nel TUDG è prorogato al 31 dicembre 2027, salvo quanto previsto dai commi successivi.
- 2.2 È avviato un procedimento per valutare le modifiche al TUDG necessarie ai fini del prolungamento della validità della regolazione vigente agli anni 2026 e 2027, nei termini chiariti in motivazione, nell'ambito del quale verrà reso disponibile almeno un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità.
- 2.3 Il procedimento si conclude entro 31 dicembre del 2025, e comunque in tempo utile per l'approvazione delle tariffe obbligatorie per l'anno 2026.
- 2.4 La responsabilità del procedimento di cui al comma 2.2 è attribuita al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, per le parti di rispettiva competenza.
- 2.5 Il procedimento di cui al comma 2.2 non è sottoposto all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*